www.datastampa.it

Dir. Resp.: Virman Cusenza

22-OTT-2019 da pag. 39 foglio 1

Superficie 17 %

Tiratura: 0 - Diffusione: 62175 - Lettori: 608000: da enti certificatori o autocertificati

Malagrotta, nuova sentenza niente maxi risarcimento dalla Regione a Cerroni

LA VICENDA RIGUARDA
IL CONFERIMENTO
DAL 2002 AL 2005
L'ENTE POTEVA
CHIEDERE IL CONTO
ALLA MUNICIPALIZZATA
IL Consiglio di Stato
ribalta il verdetto del Tar
In ballo 37 milioni di euro

LA DECISIONE

Scampato pericolo. Il Consiglio di Stato pone fine a un contenzioso vecchio 15 anni, ribalta la sentenza del Tar e salva la Regione Lazio che non dovrà risarcire con 37 milioni di euro le società di Manlio Cerroni. La vicenda riguarda il conferimento dei rifiuti nell'ormai ex discarica di Malagrotta nel triennio 2002-2005 e ha rischiato di coinvolgere Ama. Perché, se fosse stato confermato il verdetto del Tar a favore di Colari ed E.Giovi (società del gruppo Cerroni) la Regione avrebbe potuto rivalersi sulla <u>municipalizzata</u>. Il nodo riguarda la differenza tra «la tariffa massima di 34,36 euro a tonnellata», individuata dalla società del re della spazzatura per conferire i <u>rifiuti</u> a <u>Ma</u>lagrotta, e riportata nel decreto della Regione, e quella poi effettivamente applicata da Ama, che ha oscillato tra i 24 e i 26 euro. Ieri, dopo il colpo di scena del Tar, che aveva condannato l'amministrazione al pagamento, i giudici hanno stabilito che nulla è dovuto e che, al contrario il "ras" dei rifiuti dovrà pagare 5mila euro di spese legali alla Regione.

LE MOTIVAZIONI

Alla base della decisione motivi formali, come la mancata notifica degli atti alla presidenza del Consiglio (all'epoca la gestione dei rifiuti era gestita da un commissario nominato dal governo), ma anche sostanziali. Per i giudici i 34,88 euro, indicati nel decreto, stabilivano solo il tetto massimo di spesa. Inoltre le società del ras della spazzatura non ha mai presentato un conto ad Ama. E ancora, le spese sostenute non sono state documentate.

Scrivono i giudici nel provvedimento: «Nel verbale del gruppo di lavoro per la determinazione delle tariffe di accesso in discarica del 9 dicembre 2002, richiamato dal decreto ed allo stesso allegato, si precisa che "la tariffa comunicata dalla E. Giovi e pari a € 34,36 a tonnellata può essere considerata il prezzo "limite massimo di accesso in discarica": è, pertanto, ragionevole assumere che l'Amministrazione abbia inteso condividere la proposta di prezzo avanzata dal gestore, espressamente qualificandola, ad ogni buon conto, come limite insuperabile (ossia, appunto, come tariffa "massima")».

E ancora «Il Collegio rileva che E. Giovi s.r.l. non consta aver mai azionato, né prima né durante il contenzioso, alcuno strumento stragiudiziale per tutelare il proprio assunto credito: in particolare, E. Giovi s.r.l. non consta aver mai chiesto ad Ama la corresponsione del differenziale tra la tariffa convenzionalmente fissata nel 1996 e la tariffa indicata nel decreto impugnato». Infine, si legge nelle motivazioni: «Giovi srl non ha neppure adempiuto all'obbligo di presentazione della documentazione a consuntivo, pure espressamente previsto nella deliberazione della Regione La-

Val.Err.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

